

CONTRODEDUZIONI

Estratto dalla proposta [mecc. 2006 07677 approvata dal Consiglio Comunale.](#)

Ai sensi dell'art. 80 del Regolamento del Consiglio Comunale il presente provvedimento è stato inviato all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali per l'espressione del parere di competenza. Il suddetto parere, reso in data 12 dicembre 2006, si allega al presente provvedimento (all. 2 - n.) per costituirne parte integrante.

Relativamente alle proposte di modifiche al contratto di servizio, rese dall'Agenzia per i servizi pubblici locali nel parere di cui sopra, si evidenzia quanto segue.

Non risulta l'incompatibilità tra la natura demaniale del terreno oggetto della concessione e la proprietà "superficiaria" in capo a SOCREM.

Poiché, l'aspetto concessorio delle aree non è oggetto della presente convenzione non pare questa la sede per disciplinare l'eventuale successivo trasferimento di diritti reali allo spirare della convenzione.

In ordine invece all'aspetto "destinazione" degli impianti, nel caso del venir meno del rapporto concessorio tra SOCREM e la Città, occorre considerare che la presente convenzione non disciplina la concessione, ma il contratto di servizio. Per ciò che attiene alla concessione, rimangono tuttora ferme le previsioni contenute nella convenzione stipulata nel 1978, la quale al riguardo non contiene una precisa regolamentazione, se non all'articolo 8 con riguardo al trasferimento delle ceneri. Si deve ritenere pertanto che valgono a disciplinare questa ipotesi (scadenza o cessazione anticipata) le norme del Codice Civile ed in particolare l'articolo 936.

Infatti, la convenzione in oggetto attiene alla mera prosecuzione della gestione del servizio, possibile sulla base di contratti di servizio successivamente rinnovati, almeno fino a che la proprietà degli impianti risulti in capo a SOCREM e sino a che la normativa vigente consenta a che il servizio sia gestito dal proprietario dell'impianto (ora articolo 113, comma 14 D.Lgs n. 267/2000), senza l'obbligo della gara pubblica.

Il contratto di servizio ha durata limitata anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia di servizi pubblici locali. Questo non significa che la durata del contratto di servizio attinente alla gestione incida né sulla concessione dell'area a SOCREM di durata novantennale (sino al 2077) né conseguentemente nei rapporti tra SOCREM e gli assegnatari delle cellette.

Art. 3 del contratto - In relazione all'articolo, data la diversità di contenuti tra la presente convenzione, che ha natura di contratto di servizio, e la convenzione del 1978, che ha natura concessoria, non vi è necessità di un puntuale richiamo nella prima delle clausole contenute nella seconda, se non come generico riferimento, in quanto anche l'odierno contratto di servizio si basa sul presupposto che la SOCREM è concessionaria della Città e proprietaria superficiaria dell'impianto.

Art. 5 del contratto - Con riferimento alle osservazioni in merito all'articolo 5 non si ritiene accoglibile il suggerimento relativo alla sottoscrizione di protocolli paritetici per la definizione della qualità del servizio mediante idonei parametri di riferimento. Infatti non si comprende quale sia l'utilità soprattutto il valore giuridico di protocolli quando l'articolo 7 della Convenzione impegna la SOCREM a rispettare, nello svolgimento del proprio servizio, una serie di principi.

Inoltre l'articolo in esame costituisce un semplice richiamo alla legge. Una disciplina troppo di dettaglio non rientra nel carattere del contratto proposto.

Art. 6 del contratto - Con riguardo alle osservazioni in merito all'articolo 6 occorre precisare che le argomentazioni non sono pertinenti perché la SOCREM effettua cremazioni sia per i soci che per i non soci.

Inoltre, si ribadisce che risulta escluso a priori l'accesso indiscriminato ai dati in quanto il trattamento dei dati avviene per opera del Comune che autorizza la cremazione.

Art. 14 del contratto - Relativamente al suggerimento dell'Agenzia in merito alla sostituzione dell'espressione "causati nel disimpegno del servizio" con l'espressione "nell'espletamento del servizio" si ritiene che il testo proposto sia già chiaro e specifica sufficientemente la responsabilità della SOCREM.